



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1236/2023

tra

[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO

ATTORI

Contro

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e dall'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE)

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

rappresentata e difesa dall'avv. SORANZIO LIALA

CONVENUTI

e contro

[REDACTED]

Rappresentata e difesa dall'avv. PERRELLA CLAUDIO

[REDACTED],

Rappresentata e difesa dall'avv. RIGHI ALESSANDRO

TERZE CHIAMATE

Oggi 24/07/2026, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,

a seguito di udienza cartolare del 28/05/2026 fissata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per gli attori, dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO, per [REDACTED] dall'avv. RUFFINI NINO GIORDANO, per [REDACTED] dall'avv. SORANZIO LIALA, per [REDACTED] dall'avv. ALESSANDRO RIGHI e per [REDACTED] dall'avv. PERRELLA CLAUDIO.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c., depositandola telematicamente.

Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **1236/2023**

promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

rappresentati e difesi dall'avv. ARLOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore [REDACTED] (fax: [REDACTED] PEC [REDACTED])

ATTORI

Contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore [REDACTED] (PEC [REDACTED] e [REDACTED])

CONVENUTA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. SORANZIO LIALA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [REDACTED] (fax [REDACTED] pec: [REDACTED])

CONVENUTO

e contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. PERRELLA CLAUDIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

difensore in in [redacted] (fax: [redacted] PEC: [redacted])

(C.F. [redacted])

con il patrocinio dell'avv. RIGHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (PEC [redacted] e fax [redacted])

TERZE CHIAMATE

CONCLUSIONI

Parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, accertare e dichiarare per i fatti esposti in narrativa la responsabilità nella determinazione del decesso del Sig. [redacted] della [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted] C.F. [redacted] nonché della Società [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in [redacted] C.F. [redacted] e per l'effetto dichiararli tenuti e condannarli, in solido tra loro, a risarcire:

- *la sig.ra [redacted] C.F.: [redacted] del c.d. danno da perdita parentale e del danno patrimoniale nella misura di € 413.723,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;*
- *la sig.ra [redacted] quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore [redacted] C.F. [redacted] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anche per la quota di 1/9 dovuta in qualità di erede del Sig. [redacted] e del danno patrimoniale nella misura di € 471.084,33, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;*
- *la sig.ra [redacted] C.F. [redacted] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anche per la quota di 1/9 dovuta in qualità di erede del Sig. [redacted] e del danno patrimoniale nella misura di € 471.084,33, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;*
- *la sig.ra [redacted] C.F. [redacted] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anche per la quota di 1/9 dovuta in qualità di erede del Sig. [redacted] e del danno patrimoniale nella misura di € 471.084,33, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;*
- *la sig.ra [redacted] C.F. [redacted] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anche per la quota di 1/3 dovuta in qualità di erede del Sig. [redacted] nella misura di € 422.388,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;*
- *il [redacted] C.F. [redacted] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, anche per la quota di 1/3 dovuta in qualità di erede del Sig. [redacted] nella misura di € 222.244,00, o quella diversa somma maggiore o minore*

che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;

- la sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] del c.d. danno da perdita del rapporto parentale nella misura di € 134.142,00, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito della istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo effettivo;

- Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle domande di garanzia e manleva proposte dalle convenute nei confronti delle rispettive [REDACTED] gnie di assicurazione, nei limiti e alle condizioni risultanti dalle polizze prodotte e dagli atti di causa.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari e distrazione degli stessi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”

Parte convenuta [REDACTED]

“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in [REDACTED] sizione monocratica: RESPINGERE ogni domanda e richiesta attorea siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti comunque ASSOLVENDO [REDACTED] da ogni responsabilità. In subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, considerata la responsabilità dello stesso lavoratore [REDACTED] e la responsabilità preponderante (secondo graduazione da accertare in corso di causa) di [REDACTED] nella causazione del sinistro:

DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE [REDACTED] corrente in [REDACTED] C.F. [REDACTED] a risarcire parte attrice e a tenere comunque indenne [REDACTED] da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e diminutio patrimonii. In denegata ipotesi di accertamento di responsabilità anche residuale di [REDACTED] DICHIARARE tenuta e, conseguentemente, CONDANNARE [REDACTED] a manlevare e tenere indenne [REDACTED] da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e diminutio patrimonii.

In ogni caso RIGETTARE la domanda attorea nel quantum tenendo anche conto di ogni somma liquidata o liquidabile da parte di Enti assicurativi o previdenziali e di ogni somma già incassata dagli attori.

RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni svolte dalla convenuta [REDACTED] perché inammissibili, improcedibili, improponibili, e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto ovvero con la miglior formula. Con vittoria di tutte le spese di lite”.

Parte convenuta [REDACTED]

1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione contestata, disattesa o reietta, accertare e dichiarare la carenza di titolarità/legittimità passiva della convenuta [REDACTED] e, accertata comunque la totale infondatezza sia nell'an e sia nel quantum delle domande formulate dagli attori nei confronti di quest'ultima promosse, rigettare integralmente le domande medesime, siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti;

2) nel merito in via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui dovesse venir riconosciuta fondata la pretesa attorea, rigettare la responsabilità solidale, determinare il singolo e specifico grado di responsabilità delle convenute nella causazione del medesimo sinistro e dichiarare le somme che ciascuna delle corresponsabili sarà eventualmente tenuta a corrispondere agli attori, riducendo la pretesa degli attori nei confronti di [REDACTED] in accoglimento delle eccezioni tutte di parte convenuta;

- in via riconvenzionale (anche trasversale): nella denegata ipotesi di condanna della [REDACTED] al pagamento di qualsivoglia somma nei confronti degli odierni attori, rigettare le pretese della Cantina e condannare la [REDACTED] – Società Cooperativa Agricola (p.i. [REDACTED]) a manlevare/tenere indenne la medesima [REDACTED] da ogni pretesa degli attori e così a ripetere/rimborsargli ogni somma che essa fosse eventualmente tenuta a corrispondere agli stessi;

- in via riconvenzionale (anche trasversale): nella denegata ipotesi di condanna della [REDACTED] al pagamento di qualsivoglia somma nei confronti degli odierni attori, nel rigettare le pretese della Cantina, accertare e dichiarare il diritto di regresso della [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] – Società Cooperativa Agricola (p.i. [REDACTED]) ai sensi degli artt. 1299 e/o 2055 c.c. e per l'effetto, condannare la stessa a rimborsare a [REDACTED] tutte le somme che la stessa fosse tenuta eventualmente a corrispondere agli attori, in esubero rispetto all'eventuale grado di colpa alla stessa attribuito;

- il tutto oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge sulle somme così rivalutate, dalla data del pagamento al saldo effettivo;

3) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande/pretese risarcitorie degli attori, accertata l'operatività del contratto di assicurazione, polizza n° [REDACTED]

- condannare [REDACTED] nella persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata/indenne/garantita la convenuta [REDACTED] di ogni somma che questa fosse a sua volta condannata a pagare in relazione all'oggetto di causa in favore degli eredi del sig. [REDACTED] (attori), e/o delle altre parti in causa, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, con conseguente eventuale condanna al pagamento diretto in favore delle parti (attori e/o Cantina) ex art. 1917 comma 2 c.c.;

- o comunque, in ogni caso, condannare la medesima [REDACTED] a rimborsare/restituire quanto [REDACTED] si troverà condannata a pagare in relazione all'oggetto di causa in favore delle parti in causa, nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;

4) in ogni caso, con rifusione delle spese, anche [REDACTED] [REDACTED] nsi professionali di lite.

Terza chiamata [REDACTED]:

In via principale, rigettare tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti di [REDACTED] in quanto infondate e/o non provate e/o estinte, per le ragioni di cui in narrativa;

in via subordinata, rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti di [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in narrativa;

In via ulteriormente gradata, contenere l'accoglimento delle domande da chiunque formulate nei confronti dell'esponente nei limiti di quanto rigorosamente provato all'esito del giudizio in relazione alla sola quota di responsabilità specificamente imputabile a [REDACTED] tenendo anche conto di scoperto e massimale applicabili ai sensi di polizza, senza alcuna solidarietà passiva.

Con vittoria di spese e [REDACTED] tenze.

Terza chiamata [REDACTED]

“Piaccia al Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis

CONTENERE l’obbligo di garanzia gravante su [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] nei limiti tutti di cui al contratto assicurativo in atti, e in particolare nel limite di massimale di € 1.000.000,00, limitandolo agli oneri risarcitori posti a carico della [REDACTED] per sua diretta ed esclusiva responsabilità, quale sarà accertata in forza delle domande di regresso e manleva reciprocamente formulate da [REDACTED] e [REDACTED]

RESPINGERE le domande attoree, quantomeno così come formulate, siccome infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, [REDACTED] tenze ed onorari di causa”.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, familiari di [REDACTED] ed eredi di [REDACTED] hanno chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del datore di lavoro [REDACTED] e del costruttore [REDACTED] per il decesso del lavoratore [REDACTED] verificatosi il 16 gennaio 2020 presso la [REDACTED] durante le operazioni di pulizia del vinificatore identificato come 5A.

In particolare, sostengono gli attori che la procedura aziendale prevedeva, come fase finale della pulizia del vinificatore, l’accesso dell’operatore all’interno del macchinario attraverso un’apertura e che il macchinario fosse privo del necessario sistema di interblocco idoneo ad impedire il funzionamento dell’estrattore in presenza del portello aperto.

Chiedono pertanto la condanna solidale di [REDACTED] e [REDACTED] al risarcimento dei danni (parentale e patrimoniale) iure proprio e iure hereditatis subiti dai familiari della vittima.

2. Costituendosi tempestivamente in giudizio, la [REDACTED] ha contestato integralmente la domanda attorea, negando qualsiasi responsabilità nella causazione dell’infortunio del datore di lavoro.

Ha dedotto di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa antinfortunistica e, nello specifico, di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di aver impartito formazione e istruzioni operative ai lavoratori.

Ha sostenuto che il lavaggio del vinificatore doveva essere effettuato con boccaporti chiusi e con estrattore in funzione, senza necessità di accesso all’interno del serbatoio durante il funzionamento della macchina del lavoratore; quindi, ha qualificato la condotta del lavoratore come anomala, imprevedibile e contraria alle direttive ricevute.

Ha dedotto, in ogni caso, che la causa dell’evento sia da ricondurre principalmente alla non adeguata progettazione e fornitura del vinificatore da parte di [REDACTED] in particolare alla mancata installazione dell’interblocco e alla presenza del bypass elettrico accertati dagli organi ispettivi, imputabili esclusivamente al costruttore del macchinario.

Ha chiesto di essere manlevata dalla propria [REDACTED] gnia assicuratrice [REDACTED]

3. [REDACTED] costituendosi in giudizio, ha contestato la propria chiamata in causa deducendo, in via principale, la riconducibilità dell’evento alle sole carenze organizzative e prevenzionistiche della società datrice di lavoro.

Ha sostenuto che la [REDACTED] avrebbe utilizzato il vinificatore in modo non conforme alle indicazioni del manuale di uso e manutenzione, che avrebbe omesso una corretta valutazione dei rischi, che non avrebbe rilevato per anni l’asserita assenza del sistema di interblocco e non avrebbe predisposto adeguate procedure di sicurezza per l’accesso all’interno del

macchinario.

Ha contestato che il vinificatore fosse stato originariamente consegnato privo del dispositivo di interblocco, così come sostenuto dal datore di lavoro convenuto, asserendo che nel lungo intervallo temporale tra l'installazione del vinificatore nel 2005 e il sinistro nell'anno 2020 siano stati eseguiti interventi sul macchinario da parte di tecnici incaricati dal cliente [REDACTED] stesso, con rimozione dei sistemi di bloccaggio previsti nei progetti e approntati dal costruttore originariamente.

In via subordinata, ha chiesto il regresso o la manleva nei confronti delle [REDACTED] e della propria assicuratrice [REDACTED]

4. [REDACTED] chiamata in garanzia da [REDACTED] ha confermato l'esistenza della copertura assicurativa invocata, eccependo che il proprio obbligo di garanzia non possa eccedere i limiti del massimale di polizza né estendersi a quote di responsabilità eventualmente riferibili ad altri soggetti.

Nel merito ha aderito sostanzialmente alla ricostruzione della dinamica offerta dall'assicurata [REDACTED] sostenendo che l'evento sia riconducibile alla condotta del lavoratore e, per altro verso, che sia imputabile a [REDACTED] la mancata conformità originaria del vinificatore, richiamando gli accertamenti SPSAL concernenti l'assenza dell'interblocco e la presenza del bypass elettrico, eseguiti dopo l'infortunio mortale.

5. [REDACTED] chiamata in causa quale assicuratrice di [REDACTED] ha aderito alle difese della propria assicurata, contestando tanto l'an quanto il quantum della pretesa risarcitoria.

Ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei confronti di [REDACTED] e, in via subordinata, la limitazione di ogni eventuale obbligazione assicurativa entro la quota di responsabilità concretamente imputabile all'assicurata e nei limiti del contratto di assicurazione.

6. Alla prima udienza del 16 marzo 2024 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 172 ter c.p.c..

Con ordinanza istruttoria del 19 settembre 2024 è stata disposta l'acquisizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. della documentazione del fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento rubricato al n. 242/2020 RGNR Mod. 21, non coperta da segreto; con la stessa ordinanza è stato ordinato all'AUSL di Reggio Emilia l'esibizione, ai sensi dell'art. 213 cpc, di copia autentica di tutti i verbali e relativi allegati predisposti ed acquisiti in relazione all'infortunio sul lavoro ai danni di [REDACTED] del 16.01.2020, è stato ordinato ad INAIL la comunicazione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., di informazioni scritte circa l'entità e l'attuale valore della rendita costituita ai superstiti di [REDACTED] e circa ogni prestazione erogata o da erogarsi agli attori in dipendenza dei fatti di causa, ed è stata ammessa la prova testimoniale (prova diretta e contraria), nei limiti di testi e capitoli ivi indicati, oltre all'interrogatorio formale dei legali rappresentanti di [REDACTED] Centro di Massenzatico e di [REDACTED]

Con memorie depositate da parte attrice il 30.11.2024 sono stati versati in atti i documenti acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia nel parallelo procedimento penale e i verbali e gli altri allegati rilasciati dall'AUSL di Reggio Emilia.

Si è quindi proceduto con l'istruttoria orale del processo, mediante l'assunzione delle prove testimoniali rese da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (udienza del 3 dicembre 2024) e [REDACTED] (udienza del 10 dicembre 2024), oltre dell'interrogatorio del legale rappresentante delle [REDACTED] [REDACTED] e del legale rappresentante di [REDACTED] (udienza del 17 dicembre 2024), e dei i testimoni [REDACTED] e [REDACTED] (udienza del 17.04.2025).

Quindi con ordinanza adottata il 15.01.2025, è stata ammessa CTU tecnica richiesta da [REDACTED] [REDACTED] è stato formulato il quesito e nominato CTU l'Ing. [REDACTED]

iscritto nell'albo dei CTU del Tribunale, nonchè ammessi gli ulteriori testimoni indicati da parte attrice per ricostruire i rapporti familiari.

Per l'udienza del 20 marzo 2025 il CTU ha reso per iscritto il giuramento di rito, con inizio delle operazioni peritali il giorno 8 aprile 2025; l'elaborato finale e le osservazioni dei CTP sono state depositate in data 17.07.2025.

Con note scritte del 14.03.2025 [REDACTED] ha versato in atti il libretto di collaudo del vinificatore, il registro di manutenzione e il certificato di conformità rilasciato dall'elettricista che ha collegato il macchinario all'impianto elettrico dell'azienda.

Con note del 13.02.2025 [REDACTED] ha provveduto al deposito della documentazione pervenuta da INAIL in ordine alla rendita, al fondo e all'assegno funerario riconosciuti ai superstiti.

All'udienza del 18 ottobre 2025, le parti del processo hanno chiesto di chiamare il CTU a chiarimenti.

All'udienza del 24 febbraio 2026 il CTU è [REDACTED] rso per rendere i richiesti chiarimenti alla presenza dei CTP di tutte le parti processuali, oltre che dei difensori.

Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione ai sensi degli artt 281 sexies e 127 ter c.p.c. l'udienza cartolare del 28.05.2026, assegnando alle parti termine per note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza e termine perentorio fino a tale data per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonchè riservando, all'esito, la causa in decisione nei termini di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..

7. Preliminarmente, rispetto all'eccezione in [REDACTED] tenza del Tribunale civile in favore del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, è principio oggi pacifico che la domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità civile del datore di lavoro, formulata jure proprio dai congiunti del lavoratore deceduto a causa di un infortunio sul lavoro, cioè quali soggetti estranei al rapporto di inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c.), rientri nella [REDACTED] tenza del giudice civile, trattandosi di responsabilità extracontrattuale (Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-04-2015, n. 7684; Cass. Civ. Sez. III, Sent., 17/1/2018, n. 907; Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 02/01/2020, n. 2).

Anche le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate sia da [REDACTED] che da [REDACTED] vanno respinte, osservando che la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, da valutarsi sulla base delle prospettazioni delle parti del processo; essa non va confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, da accertarsi nel corso del giudizio di merito.

8. Scendendo nel merito del giudizio, i fatti per i quali si procede possono essere così ricostruiti, sulla base della documentazione in atti e delle circostanze da ritenersi non specificamente contestate.

Dalle risultanze istruttorie emerge che il 16 gennaio 2020 [REDACTED] dipendente della [REDACTED] ha perso la vita durante le operazioni finali di lavaggio del vinificatore [REDACTED] modello HL1200, matricola 2005/01/02 denominato "5A".

Secondo quanto ricostruito dagli organi di vigilanza (SPSAL) e confermato dalle relazioni tecniche agli atti, il lavoratore stava eseguendo l'apertura del portellone frontale inferiore del vinificatore al termine di una lavorazione: in quella fase, la macchina risultava ancora alimentata elettricamente, e l'estrattore interno era in movimento, come evidenziato dall'analisi post-evento del quadro elettrico e dal rilievo delle posizioni di interruttori e cablaggi.

In assenza di un sistema di interblocco di sicurezza, che avrebbe dovuto arrestare il moto al momento dell'apertura dello sportello, e stante il funzionamento del macchinario, il lavoratore è

stato trascinato all'interno della vasca dalle pale rotanti, rimanendo incastrato meccanicamente. L'evento ha causato lesioni gravissime e l'immediato decesso del lavoratore.

9. Al fine di [REDACTED] endere meglio le deposizioni testimoniali e i rilievi di natura tecnica operati dalle parti del processo, risulta opportuno anticipare la descrizione del macchinario, così come rappresentata nella consulenza d'ufficio resa dall'Ing. [REDACTED] *“Il vinificatore oggetto del presente accertamento è un modello HL1200 della ditta [REDACTED] [REDACTED] matricola 2005/01/02, progettato e costruito per la vinificazione in rosso con sistema rotativo. Si tratta di un impianto di tipo meccanico-rotativo, destinato alla fermentazione delle uve diraspate, dotato di un sistema integrato per la movimentazione delle vinacce all'interno della vasca. La struttura principale è costituita da un serbatoio cilindrico verticale, in acciaio inox, montato su supporti fissi con diametro di circa 4 m e altezza [REDACTED] essiva di circa 9 m. All'interno del cilindro è installato un estrattore rotante a pale elicoidali che, durante il funzionamento, ruota su sé stesso per rimescolare il contenuto, favorendo l'estrazione delle sostanze coloranti e tanniche dalle bucce d'uva verso il mosto. Questa azione di rimescolamento è fondamentale per ottenere una buona qualità del vino, garantendo un contatto omogeneo tra parte liquida e solida.*

L'accesso all'interno della vasca è consentito tramite due aperture: un portellone frontale a passo d'uomo alta 41 cm e larga 55 cm, posto inferiormente, e un boccaporto superiore di circa pari diametro. Questi sportelli servono per operazioni di ispezione, pulizia interna e scarico delle vinacce. Le aperture sono dotate di guarnizioni e serraggi meccanici, ma – al momento dell'evento infortunistico – risultavano prive di sistemi di sicurezza atti a impedire la rotazione delle pale quando aperte.

Il moto dell'estrattore è generato da un motore elettrico trifase, il cui comando avviene attraverso un quadro elettrico di comando esterno, dotato di pulsanti di marcia/arresto e spie di controllo. Il quadro era predisposto, secondo schema elettrico originale, per integrare interruttori di sicurezza (microinteruttori di interblocco) collegati agli sportelli: questi dispositivi, se installati e funzionanti, avrebbero dovuto disinserire il motore nel momento in cui uno degli accessi veniva aperto.

La sequenza operativa tipica consiste nel caricare le vinacce, avviare la rotazione per tempi programmati, arrestare l'estrattore e procedere allo scarico e alla pulizia. In assenza di sistemi di interblocco automatici, tuttavia, l'arresto della macchina può essere eseguito manualmente dall'operatore, premendo il pulsante di arresto, prima di aprire uno degli sportelli.”

Dopo aver descritto il funzionamento della macchina e rilevato l'assenza di un sistema automatico di interblocco del portellone, fatale per il lavoratore, il CTU ha rassegnato le seguenti considerazioni finali in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente sul lavoro occorso a [REDACTED] il 16 gennaio 2020, che si riportano per esteso per la loro chiarezza:

“Il 16 gennaio 2020, alla [REDACTED] il sig. [REDACTED] era intento a pulire internamente il vinificatore [REDACTED] HL1200 (matr. 2005/01/02). Dopo aver arrestato la fermentazione, ha aperto il portellone frontale senza aver disinserito l'alimentazione elettrica del motore, che continuava a mantenere in rotazione le pale interne. L'operatore è stato raggiunto e trascinato dalle pale, riportando lesioni fatali.

Sul macchinario veniva rinvenuto un sistema di bypass atto a consentirne il funzionamento anche a portellone aperto. Tale bypass non era presente nel progetto iniziale sul quale si vedono apposti degli interruttori (cfr. figura 4 e 5).

All'atto del sinistro non venivano rilevati sensori di bloccaggio e neanche tracce della loro precedente esistenza, sul punto di è discusso abbondantemente con i CTP giungendo a poter affermare che non sussistono oggettività sulla iniziale assenza dei dispositivi di sicurezza, tuttavia, la loro presenza non è certificata da alcun riscontro sul macchinario. Un eventuale montaggio dei dispositivi di sicurezza senza residua traccia sul macchinario sarebbe da definirsi poco ortodossa e inutilmente [REDACTED] essa.

L'installazione del bypass è un'operazione che può essere eseguita da un elettricista-tecnico manutentore di esperienza. La mancata presenza del dispositivo di sicurezza avrebbe dovuto emergere già in sede di primo collaudo, ma non è possibile stabilire se allora sia stata omessa la verifica o se il sensore fosse davvero installato. Ciò che risulta certo, invece, è che al momento della redazione del DVR 2018 la ██████████ SOC. COOP. era a conoscenza dell'assenza del dispositivo, senza però provvedere né al suo ripristino né a una segnalazione all'autorità di vigilanza.

Gli operatori addetti alla pulizia dell'impianto, privi di accesso al quadro elettrico ove era presente la morsettiera, non potevano essere edotti della presenza del bypass, essi potevano essere consci, per esperienza, che l'apertura del portellone non inibiva il funzionamento del macchinario, tuttavia, tale aspetto non può essere considerato una oggettività tecnica espressa dal CTU.

È altresì noto che il committente ██████████ SOC. COOP, in precedenza al sinistro, era a conoscenza del mancato dispositivo di sicurezza in quanto tale consapevolezza emergeva nel DVR redatto nel 2018" (cfr. CTU in atti).

Questo Tribunale condivide le conclusioni tecniche cui è giunto il consulente Ing. ██████████ sui quesiti posti; la CTU è stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, osservante i quesiti proposti e l'esame ██████████ eto dei documenti e ha preso puntuale e ragionata posizione sulle osservazioni presentate dal CTP delle parti del processo, dando loro esaustiva risposta anche in sede di chiarimenti resi all'udienza del 24.02.2026.

In detta udienza, il CTU ha infatti meglio chiarito la sua posizione tecnica, affermando che "non c'è certezza che ci fosse un dispositivo di sicurezza installato sul macchinario, però non ho visto elementi che facciano presupporre la rimozione del dispositivo di sicurezza e che con probabilità avrei dovuto trovare laddove un elettricista avesse in un secondo momento eseguito un bypass, a meno che non fosse stato ben ripulito da ogni traccia, come la sostituzione di un portellone; queste considerazioni sono eseguite sulle foto in atti, essendo stato il macchinario adeguato dopo il dissequestro alle vigenti norme di sicurezza".

Del resto è massima consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che sia necessaria l'esplicita confutazione delle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia, di talchè le critiche che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, inidonee a determinare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355).

10. Sulla responsabilità della ██████████

L'istruttoria testimoniale, documentale e tecnica ha consentito di accertare che il vinificatore nel quale si verificò l'infortunio mortale del lavoratore ██████████ non corrispondeva al progetto originario e alla documentazione di conformità che lo ac ██████████ gnava.

È infatti risultato pacifico che il macchinario, al momento del sinistro, era privo di un sistema automatico di interblocco idoneo ad arrestare il movimento delle pale in caso di apertura del portellone inferiore. La CTU ha accertato che «i morsetti predisposti per l'alloggiamento dei sensori di interblocco sono stati occupati da un collegamento di bypass non previsto nel progetto, che consente il funzionamento della macchina indipendentemente dall'apertura dei portelli» (CTU, punto 4.3) e che «sul macchinario veniva rinvenuto un sistema di bypass atto a consentirne il funzionamento anche a portellone aperto. Tale bypass non era presente nel progetto iniziale» (CTU, punto 4.6).

Risulta altresì accertato che sul portellone non erano presenti i microinterruttori previsti dal progetto e che non sono state rilevate tracce oggettive di una loro precedente installazione.

In particolare, il CTU ha evidenziato che *«all'atto del sinistro non venivano rilevati sensori di bloccaggio e neanche tracce della loro precedente esistenza»* e che l'ipotesi di una successiva eliminazione del sistema di sicurezza mediante sostituzione dell'intero portellone costituisce una soluzione *«poco probabile ed inutilmente [redatto] essa»* (CTU, punto 4.4), oltre che inutilmente dispendiosa, risultando con evidenza sufficiente il bypass e, eventualmente, il semplice smontaggio del microinterruttore sul portello, così come evidenziato nella figura n. 8 di pagina 15 della CTU, per inibirne il funzionamento.

Tale assetto del macchinario era certamente conosciuto dal datore di lavoro. Lo stesso consulente ha infatti affermato che *«è noto che all'atto della redazione del DVR del 2018 tale assenza fosse nota alla [redatto] e che «la [redatto] era a conoscenza dell'assenza del dispositivo, senza però provvedere né al suo ripristino né a una segnalazione all'autorità di vigilanza»* (CTU, punti 4.5 e 4.6).

Il Documento di Valutazione dei Rischi del 25 maggio 2018 conferma tale conclusione.

La procedura aziendale predisposta dal datore di lavoro, infatti, non presupponeva l'esistenza di un sistema automatico di interblocco ma, al contrario, contemplava espressamente il rischio derivante dagli organi in movimento presenti all'interno del silo a portello aperto, prevedendo quale unica misura di prevenzione l'interruzione manuale dell'alimentazione elettrica mediante rimozione della chiave dal quadro; nel DVR del 25/05/2028 (doc. 9 di parte attrice) a pag. 7 il *“Rischio meccanico causato da organi in movimento”* in ragione della *“presenza estrattori nella parte bassa del silo”*, prevede come misura di prevenzione di carattere procedurale: *“interruzione di corrente con rimozione della chiave dal quadro elettrico. Non lasciare la chiave quando si è all'interno del silo”; “Istruzione operativa (da predisporre) formazione personale”*; ancora a pagina 6 in relazione al rischio “malore” la misura di prevenzione di carattere procedurale è *“Prima dell'inizio dell'operazione occorre essere sempre in due e avvisare un'altra persona che si è all'interno. Attivare soccorsi esterni, Piano di Emergenza interno; Squadra primo soccorso interno”*).

Il DVR, quindi, dimostra che almeno due anni prima dell'evento la Cantina era pienamente consapevole dell'assenza di un presidio automatico di sicurezza e aveva scelto di affidare l'incolumità dei lavoratori esclusivamente al rispetto di una procedura [redatto] rtamentale (impiego di due lavoratori ed interruzione manuale dell'alimentazione elettrica).

Lo SPSAL di Reggio Emilia, dopo l'incidente sul lavoro, contestava a [redatto] [redatto] [redatto] carenze del macchinario e delle procedure individuate per il suo uso in sicurezza ed adottava nei confronti della società la seguente prescrizione (doc. 8 di parte attrice: *“SI PRESCRIVE: allo scopo di prevenire rischi di contatto con organi lavoratori pericolosi durante le operazioni di estrazione del materiale dai vinificatori o di operazioni di pulizia e manutenzione che prevedono l'accesso all'interno dei vinificatori stessi si formulano le seguenti prescrizioni: Tutte le operazioni che prevedono la possibilità che un lavoratore introduca il corpo intero o una parte del corpo all'interno del contenitore devono avvenire solamente in condizioni di assoluta sicurezza e con gli organi lavoratori raggiungibili (pale dell'estrattore) in condizione di arresto. A tal scopo è necessario che le diverse aperture presenti sulla superficie del vinificatore siano dotate di riparo associato a un sistema di interblocco realizzato secondo quanto descritto dalla norma UNI EN ISO 14119. Il dispositivo di interblocco deve impedire il movimento degli organi meccanici pericolosi quando il riparo non è in posizione di chiusura. All'atto dell'apertura del riparo il dispositivo di interblocco deve provocare l'arresto degli organi meccanici pericolosi. I dispositivi elettromeccanici di rilevamento della posizione del riparo devono funzionare secondo il principio dell'azione meccanica diretta (modo positivo) e devono essere del tipo ad apertura garantita. E' ammesso l'utilizzo di altre tipologie di dispositivi di rilevamento della posizione del riparo (magnetici, induttivi, capacitivi, ottici, radio-frequenza codificata, ecc.) purché il sistema di interblocco nel suo [redatto] esso soddisfi le caratteristiche individuate almeno con livello PL=D (UNI EN ISO 13849) oppure SIL=2 (CEI EN 62061). Qualora, in ragione di necessità lavorative, non sia sempre possibile mantenere la funzionalità dei dispositivi di interblocco associati ai ripari,*

devono essere attuate diverse misure per impedire la possibilità di contatto degli operatori con gli organi meccanici pericolosi quali le pale dell'estrattore. Le misure sopra citate possono prevedere, ad esempio, l'installazione di un canale di convogliamento del materiale estratto, conformato in modo tale da non consentire il raggiungimento dell'organo in movimento da parte degli operatori. Questa o altre misure alternative al sistema di interblocco descritto in precedenza, devono essere illustrate e definite direttamente con operatori dello scrivente Servizio previo appuntamento con gli stessi".

La Cantina ha successivamente adempiuto alla prescrizione, installando i dispositivi di interblocco su tutti i vinificatori, come verificato dallo SPSAL in data 7 settembre 2020, a dimostrazione dell'assenza di impedimento di natura tecnica o economica che potesse giustificare la mancata adozione in data antecedente all'infortunio del dispositivo di interblocco.

Per il disposto dell'art. 2087 c.c. ricade sul datore di lavoro l'obbligo giuridico di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alle varie fasi dell'attività lavorativa.

L'ampiezza e la duttilità degli obblighi datoriali importa che il datore provveda a garantire la sicurezza dei lavoratori anche laddove sia carente il dettato normativo, approntando quelle misure preventive che appaiono, in base alla realtà aziendale ed alle regole di comune esperienza, le più consone ad eliminare o elidere l'area del rischio infortunistico, così assolvendo il c.d. "debito di sicurezza" che grava sul datore di lavoro, non circoscritto solo all'osservanza delle misure imposte da disposizioni legislative, ma ██████████ ensivo di tutti gli interventi concretamente necessari per conseguire appieno la finalità di prevenire infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

Nel caso che ci occupa, il datore di lavoro ha omesso i presidi di sicurezza che gli ██████████ tevano, specificamente prescritti dall'art. 71 D.Lgs. 81/2008 (che fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto) e più specificamente dalle disposizioni di cui all'allegato V D.Lgs. 81/08, che al punto 6 stabilisce, tra l'altro, che se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Né può essere condivisa la tesi difensiva di Cantina secondo cui il bypass sarebbe stato introdotto da soggetti estranei all'organizzazione aziendale senza che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza.

Il bypass era infatti inserito nel quadro elettrico del macchinario di proprietà della Cantina e destinato a neutralizzare proprio il dispositivo di sicurezza previsto dal progetto del macchinario.

Appare pertanto contrario alle regole di comune esperienza ritenere che una modifica incidente direttamente sul funzionamento e sulla sicurezza della macchina possa essere stata realizzata all'insaputa del proprietario dell'impianto e del datore di lavoro che ne organizzava quotidianamente l'utilizzo e che nella valutazione dei rischi nessuno dei responsabili avesse rilevato la mancata corrispondenza del macchinario alle normative e al progetto dello stesso.

Nonostante la Cantina fosse consapevole dell'entità elevata del rischio (valore 8), della presenza di organi in movimento pericolosi nella parte bassa del silo, della necessità di accesso degli operatori all'interno del vinificatore e dell'assenza di dispositivi di interblocco, fino alla data dell'evento nefasto non ha mai adottato alcuna misura tecnica di sicurezza, limitandosi a prevedere una misura procedurale (interruzione della corrente con rimozione della chiave) che non risulta essere stata effettivamente attuata e controllata, lasciando all'iniziativa del singolo lavoratore la messa in sicurezza del macchinario, e non predisponendo una protezione intrinseca della macchina, in violazione del principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Né l'eventuale responsabilità del costruttore della macchina, per aver realizzato un macchinario non rispondente alle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e averne certificato la conformità alla legislazione antinfortunistica vigente, può esimere il datore di lavoro dall'obbligo di tutela della sicurezza e salute del lavoratore che sono suoi propri e che si manifestano nell'obbligo di adeguare il macchinario e le procedure di suo uso in sicurezza nel tempo alle migliori soluzioni tecnologiche disponibili; in un caso analogo, di decesso dell'operaio tessitore incastrato tra la bobina e il tessuto in fase di avvolgimento, la Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5794 ha così statuito: *“la eventuale responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che il macchinario impieghi, gravando su quest'ultimo l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.*

11. Parimenti infondata è l'eccezione di [REDACTED] rtamento abnorme del lavoratore.

Sostiene il datore di lavoro che [REDACTED] fosse un cantiniere esperto, con mansioni anche direttive e di organizzazione del lavoro e che [REDACTED] aveva provveduto ad una puntuale opera di formazione e istruzione del lavoratore: la circostanza è dimostrata dagli attestati dei corsi di formazione e aggiornamento seguiti dal lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, focalizzati sull'individuazione dei fattori di rischio e sulle necessarie misure di prevenzione e protezione (doc. n. 4), nonché dal verbale di consegna (doc. n. 5) ai lavoratori, tra cui [REDACTED] della succitata “Procedura di sicurezza per lavori in ambienti confinati Rev. 07 del 21.07.2019”

Ha inoltre sostenuto che, per come confermato da tutti i testimoni, l'operazione residuale di lavaggio manuale dovesse necessariamente avvenire, per prescrizione aziendale, a macchina ferma, ovvero dopo aver arrestato estrattore e follatore, e doveva essere [REDACTED] uta con l'intervento di due persone, per come prescritto dal DVR (doc. n. 1C).

Pertanto, secondo il datore di lavoro, il tragico infortunio sarebbe addebitabile all'imprudenza del lavoratore [REDACTED] che sarebbe entrato, o si sarebbe sporto, all'interno del silos attraverso il boccaporto inferiore (passo d'uomo) a macchina in movimento (estrattore rotante) in assenza di un operatore all'esterno (soggetto necessario per il [REDACTED] mento delle operazioni di pulizia) e senza spegnere l'estrattore (presupposto essenziale per l'ingresso dell'operatore nel silos).

Tuttavia, il datore di lavoro, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il [REDACTED] rtamento del dipendente sia qualificabile come "abnorme" e quando, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza e ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia; solo in questi casi non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante e imprevedibilmente colposa del lavoratore; la nozione di [REDACTED] rtamento abnorme è stata fornita da copiosa giurisprudenza in materia, e non vi rientra la condotta di [REDACTED] (Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871 *“In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il [REDACTED] rtamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di [REDACTED] rtamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al [REDACTED] rtamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto*

la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei [REDACTED] ti assegnati al lavoratore infortunato)”.

Le prove testimoniali hanno infatti dimostrato che l'accesso all'interno del vinificatore al termine del lavaggio costituiva una prassi aziendale consolidata e conosciuta.

Il testimone [REDACTED] ha riferito che sia lui che lo zio [REDACTED] stavano [REDACTED] etando il lavaggio del vinificatore 5A e che egli si era momentaneamente allontanato per spegnere i desolficatori; una volta ritornato presso il vinificatore, si accorgeva che l'estrattore era ancora in funzione e rinveniva il corpo dello zio all'interno del serbatoio, gravemente lesionato dalla pala estrattrice.

[REDACTED] ha confermato che l'unico sistema di arresto consisteva nel comando manuale posto sul quadro elettrico e non in [REDACTED] ità del portello e che non vi erano spie sui silos che segnalassero il funzionamento all'interno delle pale (cfr. verbale del 03.12.2024, capitolo 19 “ADR: quel giorno l'addetto alla pulizia era mio zio Alessandro e quindi lui avrebbe dovuto spegnere la macchina prima di entrare nel silos. ADR: entrare nel silos [REDACTED] rtava l'ingresso nello stesso con tutto il corpo l'ingresso era favorito da una scala mobile a tre piedi che veniva affiancata alla base del silos e poi a fatica si entrava nello stesso silos; Quel giorno la scala era posizionata alla base del silos ma non so dire chi l'abbia ivi posta; ADR: lo spegnimento del vinificatore avveniva attraversio un fungo di colore posto sul quadro di fianco o davanti al vinificatore stesso. Preciso che non è presente alcun segnale (luce o altro) in [REDACTED] ità del fungo ad indicare se la macchina (vinificatore) sia spenta o accesa.” e Sul cap.28). “Cioè l'estrattore mentre gira non produce alcun suono. E non è segnalato da alcun dispositivo lumisoso; ADR: noi operatori eravamo a conoscenza che lo sportello è sprovvisto di sistema di interblocco. Tale informazione ci è stata data non so dire se da [REDACTED] Roberto o da [REDACTED] Franco i quali ci hanno detto di fare attenzione e di spegnere la macchina (vinificatore) prima di entrare per le operazioni di pulizia manuale, o comunque di controllare, affacciandosi con la testa nel vinificatore, se la macchina fosse o meno in funzione”).

Quindi, il teste [REDACTED] ha riferito che «noi operatori eravamo a conoscenza che lo sportello è sprovvisto di sistema di interblocco» (cap. 28); analogamente [REDACTED] ha dichiarato che «la pala andava sia a sportello aperto che chiuso» e che gli operatori ne erano consapevoli «in quanto lo abbiamo verificato lavorando» (cap. 28). Nello stesso senso il teste [REDACTED] ha confermato che «tutti fossero a conoscenza» dell'assenza di interblocco (cap. 28).

La procedura di lavaggio descritta da [REDACTED] – articolata in una prima fase automatica e in una successiva pulizia manuale con accesso dell'operatore all'interno del vinificatore è stata confermata anche dal direttore tecnico [REDACTED]

[REDACTED] ha dichiarato che, secondo le indicazioni aziendali, il lavaggio ordinario doveva essere effettuato con i boccaporti chiusi e con l'estrattore in funzione; tuttavia, ha precisato che la fase finale della pulizia necessitava l'accesso di un lavoratore all'interno del vinificatore per il lavaggio delle tubazioni di fondo, operazione che dall'esterno non era possibile eseguire (SUL CAP. 6') [REDACTED] aveva dato disposizioni agli addetti di eseguire l'operazione di lavaggio con i boccaporti chiusi e l'estrattore funzionante provvede a sospingere l'acqua di risulta in fogna: il giorno 16/1/2020 io non ero presente in azienda in quanto ero in ospedale a fare assistenza a mia madre. Posso confermare quanto in capitolo di prova in quanto disposizione generale data dalla Cantina in virtù della quale il lavaggio deve avvenire con i boccaporti chiusi. E i l'estrattore sospinge l'acqua di risulta in fogna. Di ciò sono a conoscenza diretta in quanto operazione da me stesso effettuata; ADR: preciso che la fase finale del lavaggio del vinificatore prevede che siano in n. di 2 operatori gli addetti al lavaggio, che il boccaporto sia aperto per consentire ad uno dei 2 operatori l'ingresso nel vinificatore mentre quello che resta fuori lo assiste; In questa fase il serbatoio è già perfettamente pulito e l'operatore entra per poter lavare le tubazioni presenti sul fondo del vinificatore, operazione che dall'esterno non è possibile eseguire.).

Il lavoratore [REDACTED] il 16 gennaio 2020 ha aperto il portellone inferiore del vinificatore per poter eseguire la pulizia manuale del macchinario dall'interno, mansione al quale era addetto, seguendo una prassi aziendale usata da tempo e di cui erano a conoscenza non solo i lavoratori impiegati nelle operazioni di lavaggio ma anche le dirigenze, come emergente dalla testimonianza di Pagliaro e dal DVR; quel giorno, purtroppo, è stato tragicamente trascinato all'interno della vasca dalle pale rotanti, ancora in funzione, poiché il sistema di interruzione dell'alimentazione elettrica del macchinario non era ancora stato disattivato manualmente dal lavoratore (il c.d. fungo) ed il sistema automatico di interblocco, che avrebbe dovuto inter[REDACTED] re l'attività del macchinario all'apertura dello sportello inferiore, non era mai stato funzionante.

Le risultanze istruttorie dimostrano dunque che [REDACTED] stava eseguendo una lavorazione rientrante nelle mansioni affidategli conformemente ad una prassi aziendale consolidata. L'eventuale omissione dello spegnimento manuale della macchina da parte del lavoratore costituisce una disattenzione sicuramente prevedibile nello svolgimento dell'attività lavorativa e rappresenta proprio il rischio che il sistema automatico di interblocco previsto nel progetto avrebbe dovuto neutralizzare.

Né poteva il lavoratore accorgersi in tempo utile dalla sua posizione della mancata disattivazione dell'alimentazione elettrica, in quanto i pulsanti di marcia/arresto e le spie luminose di controllo erano posizionate sul quadro elettrico di comando esterno e non sul silos.

Infatti, i testimoni hanno dichiarato che l'estrattore mentre gira non produce alcun suono: [REDACTED] ha confermato che la pala dell'estrattore era silenziosa e che il movimento non fosse segnalato da alcun allarme ma unicamente da una spia verde accesa sul quadro elettrico (cap. 45); il testimone [REDACTED] ha dichiarato che l'unico modo per verificare se il macchinario fosse spento o se la macchina fosse ancora in funzione fosse *"affacciarsi con la testa nel vinificatore"* prima di entrare per le operazioni di pulizia manuale.

[REDACTED] vinificatore esperto, ha eseguito le mansioni demandategli, confidando nella corretta interruzione manuale dell'alimentazione elettrica che, per ragioni non accertate, non è stata eseguita; si è così avverato un rischio non solo prevedibile ma addirittura previsto in DPV e soprattutto evitabile utilizzando un macchinario a norma, rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza.

Come affermato dalla giurisprudenza, il datore di lavoro risponde dell'evento anche quando il [REDACTED] rtamento imprudente del lavoratore costituisca concretizzazione del rischio che le norme antinfortunistiche sono destinate a governare; l'esonero di responsabilità opera soltanto in presenza di una condotta radicalmente eccentrica e imprevedibile (Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2019, n. 27871). Nel caso di specie il [REDACTED] rtamento del lavoratore non presenta alcun carattere di eccezionalità, avendo svolto il suo lavoro di lavaggio del silos dall'interno seguendo modalità operative previste e conosciute dall'organizzazione aziendale e non essendo state le procedure previste dal DVR sufficienti ad evitare al lavoratore il tragico epilogo, poiché insufficienti ad impedire l'errore umano che il sistema automatico di interblocco avrebbe con certezza neutralizzato.

Va pertanto esclusa una corresponsabilità del lavoratore nel tragico evento subito.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità della [REDACTED] ai sensi dell'art. 2087 c.c., per avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario non conforme al progetto, privo del sistema automatico di interblocco previsto quale presidio di sicurezza essenziale, e per avere mantenuto consapevolmente tale situazione almeno dal 2018, limitandosi a prescrivere procedure organizzative incapaci di eliminare il rischio derivante da un prevedibile errore umano.

12. Sulla responsabilità di [REDACTED]

Si è difesa l'impresa costruttrice [REDACTED] sostenendo che:

- modello identificato come 5A, marca [REDACTED] mod. HL1200, matr. 2005/01/02 è stato venduto nel lontano 2005, quando a capo dell'azienda vi era il defunto sig. [REDACTED] e che quest'ultimo aveva tenuto contatti diretti sia con la Cantina che con la società [REDACTED] che si era occupata della parte elettrica, realizzando un macchinario personalizzato; da quel momento la macchina era stata nella sola disponibilità del committente [REDACTED]

- nei documenti di progetto (schema elettrico Z01180405, Manuale d'uso e manutenzione) e negli schemi consegnati ai professionisti per il collaudo, i due microinterruttori di sicurezza con funzione di arresto immediato in caso di apertura del portello inferiore erano previsti;

- che l'installazione del rilevato bypass non può esser imputabile alla [REDACTED] atteso che la società si occupa solo della fabbricazione della struttura metallica, mentre tutti gli impianti elettrici erano di esclusiva [REDACTED] tenza della [REDACTED]

Quindi la società si è difesa sostenendo di non essersi occupata direttamente della parte elettrica del macchinario, affidata alla società [REDACTED] nonché che l'inserimento nel quadro elettrico del bypass e la rimozione dei microinterruttori sul portello sarebbero stati realizzati successivamente alla consegna del vinificatore, trattandosi di interventi eseguibili da un semplice tecnico manutentore.

Tale ricostruzione non trova tuttavia adeguato riscontro nelle risultanze processuali.

Quanto al ruolo della [REDACTED] la stessa relazione SPSAL (doc. 5) rileva che *"Il quadro elettrico di gestione e controllo del vinificatore, fornito e installato direttamente dal fabbricante, ma realizzato dalla [REDACTED] su commissione del fabbricante [REDACTED]";* anche il testimone [REDACTED] ha ricordato che [REDACTED] *fornì anche l'impianto elettrico di corredo del vinificatore sino alla presa di corrente e si occupò di tutti i collegamenti".*

Quindi la [REDACTED] operava su incarico diretto e per conto di [REDACTED] che assume come committente la responsabilità per il suo operato ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Infatti, [REDACTED] aveva fornito alla Cantina il vinificatore "chiavi in mano", [REDACTED] ensivo dell'impianto elettrico e del collaudo, assumendo quindi la responsabilità tecnica della conformità finale del macchinario, nelle sue [REDACTED] nenti sia metallica che elettrica.

Il consulente tecnico d'ufficio, sul punto, ha sottolineato che *«l'eventuale mancanza del dispositivo di sicurezza doveva e poteva essere rilevata al momento del primo collaudo»* (CTU, punto 4.5); quindi, sebbene la parte elettrica fosse stata affidata dalla stessa costruttrice ad altra società, la difformità tra progetto e macchinario così come installato presso Cantine avrebbe dovuto essere rilevato da [REDACTED] in sede di primo collaudo, impedendo di certificare la macchina come rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza certificati nella Dichiarazione di Conformità CE rilasciata a [REDACTED]

La responsabilità del costruttore per l'immissione sul mercato di una macchina priva dei necessari presidi antinfortunistici, in violazione del D.P.R. 459/1996, permane salvo che venga dimostrata una successiva trasformazione del bene tale da integrare causa sopravvenuta autonoma ed esclusiva dell'evento, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta (Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021, n. 42110; Cass. pen., Sez. IV, 8 novembre 2019, n. 5541; Cass. pen., Sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 1216).

Rispetto all'ipotesi di successiva modifica del sistema di interblocco da parte di un tecnico elettricista incaricato direttamente da Cantina, la CTU ha evidenziato che non risultavano tracce materiali di una successiva rimozione dei dispositivi di sicurezza (mancherebbero segni di applicazione dei sensori e di una "catenella" sullo sportello, come da figura da 6 a 8 della CTU) e che l'ipotesi di eliminazione dell'intero sistema mediante sostituzione dell'intero portellone sarebbe stata *«poco probabile ed inutilmente [REDACTED] essa»* (CTU, punto 4.4).

Anche [REDACTED] (tecnico AUSL SPSAL) esaminato all'udienza del 10 dicembre 2024 ha confermato integralmente il contenuto dell'informativa di infortunio e ha affermato che *"Preciso*

che al momento dell'ispezione i portelli di ispezione posti sul vinificatore non presentavano traccia della presenza di precedenti dispositivi di sicurezza e da tale circostanza abbiamo accertato che la mancanza di tali dispositivi di sicurezza era ab origine del vinificatore e quindi riconducibile ad un'omissione del produttore dello stesso”.

Particolarmente significative risultano inoltre le dichiarazioni dei lavoratori che hanno utilizzato il vinificatore per anni senza mai osservare un diverso funzionamento del portellone.

Nessun testimone ha riferito di un'epoca nella quale l'apertura dello sportello determinasse l'arresto automatico della pala.

In particolare, il teste [REDACTED] dipendente della Cantina da oltre trent'anni e presente anche nel periodo di installazione dei macchinari, non ha riferito alcuna modifica intervenuta nel tempo sul sistema di sicurezza, pur avendo riportato fedelmente il diverso uso che nel tempo è stato fatto del macchinario.

Assumono altresì rilievo le deposizioni di [REDACTED] e [REDACTED] entrambi dipendenti di altre aziende vitivinicole utilizzatrici di vinificatori [REDACTED] coevi a quello oggetto di causa. [REDACTED] ha dichiarato che nei vinificatori [REDACTED] presenti presso la [REDACTED] «sul portello non c'erano sistemi di sicurezza» e che «la pala continuava a girare anche con la sportella aperta fin da quando le macchine sono arrivate in azienda» (cap. 1).

[REDACTED] ha analogamente riferito che, sin dalla consegna del macchinario, il portello inferiore «non è munito di sistemi di sicurezza» (cap. 2 “ADR: preciso che sono a conoscenza della presenza del dispositivo di sicurezza su uno dei 3 portelli presenti sul vinificatore in quanto mi è stato spiegato da [REDACTED] alla consegna dei vinificatori ed è riportato nei manuali. Posso riferire che è visibile che uno soltanto dei portelli posti sul vinificatore ha di fianco un micro di sicurezza, accanto agli altri 2 portelli non c'è nulla”).

Quindi, entrambi i testimoni hanno riferito di avere utilizzato in altre aziende vitivinicole (nella specie la [REDACTED] e la ditta [REDACTED] i medesimi vinificatori costruiti da [REDACTED] coevi a quello oggetto di causa, e hanno dichiarato che anche presso le altre cantine i portelli inferiori dei macchinari costruiti da [REDACTED] risultavano originariamente privi di interblocco, così loro consegnati da [REDACTED] mentre eventuali dispositivi di sicurezza furono installati soltanto successivamente al tragico incidente di [REDACTED]

Tali elementi convergono nel dimostrare che l'assenza di un sistema automatico di interblocco sul portellone inferiore non costituisca una modifica sopravvenuta, ma una caratteristica presente sin dall'origine su una pluralità di macchinari dello stesso costruttore [REDACTED]

Ne consegue che [REDACTED] non può ritenersi esente da responsabilità, rispondendo quale costruttore del macchinario industriale per aver messo in commercio un macchinario privo dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dal D.P.R. 459/1996, sostituito dal D.Lgs. 17/2010, e nella specie dell'allegato 1 Punto 1.4.2.2. (Protezioni mobili) che prevede *"Quando è possibile accedere alla zona pericolosa durante il movimento delle parti della macchina, quest'ultima deve essere munita di protezioni mobili che: impediscano l'avviamento degli elementi mobili pericolosi quando è possibile l'accesso; arrestino detti elementi mobili nel caso in cui una persona vi abbia accesso mentre sono in moto"*, nonché dalle normative UNI EN 1088/1997 (vigente al momento dell'installazione), successivamente sostituita dalla UNI EN ISO 14119/2013, che disciplina i dispositivi di interblocco associati ai ripari.

L'archiviazione disposta dal Ministero delle Imprese in data 23 marzo 2023 (doc. 5 fascicolo [REDACTED], contrariamente a quanto riportato dal costruttore nelle sue difese, non attesta la conformità del prodotto alla normativa antinfortunistica CE ma dichiara l'impossibilità di procedere agli accertamenti tecnici per mancanza del fascicolo tecnico (non più conservato da [REDACTED] e per il decorso di oltre 10 anni dalla fabbricazione.

Anche a voler prescindere dall'individuazione dell'autore materiale del bypass, il costruttore attestò la conformità CE di una macchina il cui sistema di sicurezza risultava comunque non operativo e il cui difetto avrebbe dovuto essere rilevato in sede di collaudo iniziale o, quantomeno, in sede di manutenzione del macchinario nell'anno 2012.

Infatti, è stato provato che nel 2012 [REDACTED] aveva commissionato a [REDACTED] attività di manutenzione straordinaria della macchina e che anche in questa occasione il costruttore [REDACTED] ha taciuto non solo dell'esistenza del bypass nell'impianto elettrico ma soprattutto dell'evidente carenza del sistema di interblocco automatico sul portello (doc. n. 7 allegato alla [REDACTED] rsa di Cantine).

In altre sentenza la Suprema Corte ha ribadito che *“il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e fornitura di una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza indipendentemente dal soggetto che la utilizza, poiché il divieto di fabbricazione e vendita fissato dalla norma e di carattere generale è assoluto, in quanto collegato al divieto di utilizzo di un macchinario non a norma”*; inoltre *“l'imprenditore costruttore che costruisca una macchina industriale priva dei dispositivi di sicurezza [...] non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente utilizzi la macchina ponendo in essere una condotta imprudente, in quanto tale condotta sarebbe stata innocua o, comunque, avrebbe avuto conseguenze di ben diverso spessore, qualora la macchina fosse stata dotata dei presidi antinfortunistici”* (Cassazione Penale, Sez. 4, 16 dicembre 2020, n. 35945; tra le altre, in senso conforme Cassazione penale sez. IV, 08/11/2019, n.5541).

Nel caso che ci occupa, a dimostrazione della corresponsabilità di [REDACTED] per aver fornito a [REDACTED] un macchinario privo di sistema di interblocco automatico, ricorre anche una considerazione di tipo logico, emersa nel contraddittorio tra il CTU e i CTP all'udienza del 24.02.2026; come sottolineato dal CT di [REDACTED] ing. [REDACTED] poiché per neutralizzare l'interblocco bastava inserire un bypass nell'impianto elettrico, se [REDACTED] avesse voluto rimuovere dal macchinario il sistema di interblocco già installato non avrebbe avuto necessità di rimuovere anche le [REDACTED] nenti esterne del sistema di interblocco (cioè i dispositivi necessari per rilevare l'apertura dello sportello), tantomeno avrebbe avuto necessità di sostituire lo sportello e cancellare le tracce dell'antecedente installazione dei sensori, per come ipotizzato dal costruttore; quindi l'ipotesi razionale più probabile è che i dispositivi di interblocco, pur previsti nei progetti del costruttore, non siano mai stati montati sul macchinario da [REDACTED] perché mai richiesti da Cantine Centro Sociale di [REDACTED]

13. Pertanto, l'evento mortale deve essere ricondotto causalmente alle concorrenti omissioni del datore di lavoro e del costruttore, entrambi titolari di autonome posizioni di garanzia e entrambi responsabili della mancata presenza del sistema automatico di interblocco che avrebbe impedito il verificarsi dell'infortunio.

Nella gradazione interna delle colpe tra le due società, si ritiene prevalente e più grave la condotta di [REDACTED] rispetto a quella della società costruttrice, in ragione del fatto che il datore di lavoro avrebbe potuto facilmente adeguare il macchinario alle prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza ogni anno, dal 2005 al 2020, durante le manutenzioni ordinarie e straordinarie del macchinario emergenti dal libretto di manutenzione ordinaria e straordinaria del vinificatore (cfr. allegati alle note del 14.03.2025 depositate da Cantine in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) e durante la predisposizione e l'aggiornamento da parte degli RSPP del Documento di Valutazione del Rischio; così facendo avrebbe superato il problema della carenza di sicurezza determinata dalla originaria assenza di un sistema di interblocco automatico nel vinificatore realizzato da [REDACTED]

Pertanto, nei rapporti interni tra gli obbligati in solido, la responsabilità va ripartita per 1/3 in capo a [REDACTED] e per 2/3 in capo a [REDACTED] fermo restando che nei confronti dei danneggiati i due soggetti responsabili e le loro assicurazioni rispondono in solido e per l'intero.

Le assicurazioni, chiamate in causa dai rispettivi assicurati, hanno riconosciuto l'operatività delle polizze azionate, pur richiamando i limiti di massimale e le condizioni dei singoli contratti.

Nella specie, [REDACTED] ha riconosciuto l'operatività della polizza n. [REDACTED] nei limiti di massimale di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.

[REDACTED] ha richiamato i limiti di polizza n. [REDACTED] (massimale € 2.000.000,00 per sinistro; scoperto 10% con minimo € 25.000,00 e massimo € 40.000,00) e solo nelle note conclusive ha eccepito il difetto di copertura assicurativa per fatto doloso dell'assicurata, nell'ipotesi fosse accertato che [REDACTED] abbia modificato il circuito elettrico con la apposizione di un bypass atto ad escludere il meccanismo di interblocco presso la Cantina; trattasi di eccezione di inoperatività della polizza evidentemente tardiva.

14. [REDACTED] e [REDACTED] eccepiscono l'estinzione del diritto al risarcimento ex art. 126 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), per essere decorsi oltre 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto (2005-2020).

L'art. 126 Codice del Consumo, rubricato "Responsabilità per danno da prodotti difettosi" prevede: *"Il diritto al risarcimento del danno si estingue decorsi tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del prodotto difettoso e dell'identità del produttore. Il diritto si estingue, in ogni caso, decorsi dieci anni dalla data in cui il produttore del bene o il fornitore di quello che incorpora il bene mobile ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno, a meno che il danneggiato non abbia promosso azione giudiziaria".*

Preliminarmente, si osserva che la norma inserita nel Codice del Consumo, disciplina i rapporti tra produttore e consumatore mentre la [REDACTED] acquirente del bene destinato alla sua impresa, non è un consumatore.

Le eccezioni di prescrizione e di decadenza, appaiono comunque infondate anche nei confronti degli attori, atteso che il termine di prescrizione di tre anni (art. 125 c. cons.) per il diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile; nel caso che ci occupa soltanto con il deposito dell'informativa di infortunio n. 13/2020, depositata il 05.10.2020 dal Servizio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di lavoro presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nel fascicolo penale n. 242/2020 R.G.N.R. Mod 21 (doc. 5 di parte attrice), si è avuta per la prima volta contezza dell'incidenza sulla dinamica del sinistro delle carenze del macchinario e, dunque, piena conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile; ne consegue che alla data di notificazione dell'atto di citazione, il 27.02.2023, il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 126 Cod. Cons. non era ancora decorso.

Inoltre, gli odierni attori, familiari del lavoratore vittima dell'infortunio, non agiscono nella qualità di consumatori per danno da prodotto difettoso ma agiscono iure proprio per il danno parentale subito da morte del congiunto causata dal prodotto difettoso, qualificando espressamente la loro azione come da responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..

Occorre specificare che la disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo non esclude la possibilità di applicare, in concorso, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., qualora la condotta omissiva o colposa del produttore si manifesti in modo autonomo rispetto alla mera difettosità del prodotto (Corte appello Venezia, 18/05/2026, n. 1155) come avvenuto nella fattispecie, laddove [REDACTED] dopo aver consegnato un macchinario non rispondente ai requisiti minimi di sicurezza, ha altresì attestato in sede di collaudo la conformità del prodotto alle disposizioni di prevenzione prescritte dalla legge e non ha rilevato le difformità tra progetto e stato di fatto nemmeno in sede di manutenzione del macchinario nell'anno 2012.

Ne consegue che la prescrizione dell'azione è regolata dall'art. 2947 c.c., decorrente dalla data dell'infortunio (16 gennaio 2020) e non dalla messa in circolazione del prodotto nell'anno 2005; per

questa ragione alla data di notificazione dell'atto di citazione, il 27.02.2023, il termine di prescrizione non era ancora decorso.

15. Danno parentale.

Al fine della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, deve farsi riferimento sia al danno sofferto per la perdita, sia al danno legato ad un aspetto dinamico-relazione, tale da incidere sulle relazioni di vita esterne che patisce il soggetto superstite.

Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, stabilendo che: *“il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei [] i congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una s [] rsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”* (Cass., Sez. 3, sent. n. 10107 del 2011).

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza ha stabilito che: *“l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”* (Cassazione civile sez. III, 15/07/2022, n.22397).

Non potendo il danno in esame coincidere con la mera lesione dell'interesse alla sussistenza di un legame di parentela in senso formale, occorre che debba essere valutato nel caso concreto lo sconvolgimento esistenziale e la sofferenza interiore che deriva dalla recisione di tale legame.

Nel caso che ci occupa, risulta provato che nel [] vivano tre famiglie, quella dei nonni [] e [] la famiglia di [] [] sta dalla moglie [] e dai tre figli minori conviventi Fabio, Letizia e Laura, oltre alla famiglia del fratello Gianluca e di sua figlia Chiara.

Dalle testimonianze rese all'udienza del 17 aprile 2025 dai testimoni [] e [] è emerso, inoltre, che i membri dei tre nuclei familiari non solo condividevano quotidianamente gli spazi comuni del condominio familiare, gestendo in comunità l'officina meccanica e l'orto, ma collaboravano anche nelle rispettive incombenze quotidiane, condividendo i due fratelli Alessandro e Gianluca l'impegno di accompagnare i figli di entrambi a scuola.

[] ha testimoniato l'unità del gruppo familiare allargato (Sul cap. D): *“Per quanto posso dire, i tre gruppi (dei nonni, di [] e di [] costituiscono un gruppo unito”*; Sul cap. E): *“Posso dire che quando mi capitava di andare a casa di [] a prendere un caffè, trovavo anche le famiglie di [] e di []*) e anche la collaborazione dei fratelli in officina e nella gestione dei figli (Sul cap. L): *“Quando passavo davanti alla scuola di [] a volte vedevo [] ed a volte [] questo di pomeriggio”* e ADR: *“Preciso che nell'officina venivano riparate biciclette, motorini ed anche trattori della famiglia [] ed anche miei; l'attività veniva svolta tra di noi amici e mai per terze persone a quanto io sappia”*; le circostanze anzidette hanno trovato conferma nella deposizione rese dal testimone [] (Sul cap. L): *“Confermo che i fratelli [] si aiutavano tra loro come ad esempio per portare e ad andare a prendere i figli a scuola; ciò nel corso delle medie sicuramente”*).

Le indicate testimonianze si rivelano particolarmente rilevanti al fine di dare contezza della intensità della relazione tra i familiari e della marcata incidenza della perdita del congiunto sulle dinamico-relazionali proprie non solo del suo stretto nucleo familiare, [REDACTED] sto dalla moglie e dai figli conviventi, ma anche di quello dei genitori e del fratello, con i quali intratteneva una quotidiana frequentazione e la condivisione anche di hobby (riparazione di motocicli e biciclette).

Questi aspetti possono trovare adeguata considerazione nel riconoscimento di un punteggio di punti 20 per l'intensità della relazione in favore del fratello, della nipote e dei genitori, comunque inferiore al punteggio riconosciuto in favore del coniuge e dei figli minori (punti 30), che con il decesso del padre hanno perso un punto di riferimento oltre che un sostegno affettivo ed economico per la loro vita futura.

Ciò posto, è necessario procedere alla quantificazione del danno parentale, avuto riguardo ai seguenti fattori: 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima e i superstiti, dovendosi presumere che il danno è, secondo *l'id quod plerumque accidit*, tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto; 2) l'età dei superstiti, dovendosi ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa, essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore; 3) l'età della vittima, dovendosi ritenere sussistente un rapporto di funzionalità inversa, essendo tanto minore il danno quanto maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 4) la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua (per il marito convivente e affetto da invalidità grave) e la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta (nei termini sopra descritti): sotto tale profilo non può non tenersi conto della solidarietà familiare di cui si è detto, emergente dal contesto sopra descritto che se, da un lato, consente di ritenere provata l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale, dall'altro, impone anche di valutare che il dolore provocato dalla morte del padre/marito/figlio è certamente attenuato dalla solidarietà che in ogni caso permane tra i membri della famiglia "allargata" di cui gli attori fanno parte.

Venendo alla quantificazione di tale danno, dunque, ritiene questo Giudice che vadano applicate le tabelle Milanesi anno 2022, per come recentemente aggiornate aggiornati con gli indici ISTAT alla data dell'1.1.2024, a seguito dell'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021.

Quanto ai criteri utilizzati per la liquidazione del danno parentale, tenendo conto dei parametri previsti dalla "Tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto", nella quale il "Valore punto" è pari ad € 3.365,00, e tenendo in considerazione per i fratelli e sorelle i parametri previsti dalla "Tabella integrata a punti per la perdita del fratello/nipote", nella quale il "Valore punto" è pari ad € 1.461,20, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

A. età della vittima primaria: anni 51 , punti 18

B. età della vittima secondaria: da 91 a 100 anni: 4 punti; da 81 a 90 anni: 8 punti; da 71 a 80 anni: 12 punti; da 61 a 70 anni: 16 punti; da 51 a 60 anni: 18 punti; da 41 a 50 anni 20 punti; da 31 a 40 anni: 22 punti; da 21 a 30 anni: 24 punti; da 11 a 20 anni: 26 punti; da 0 a 10 anni: 28 punti

C. convivenza: 16 punti per moglie e figli; 5 punti per gli altri familiari conviventi nello stesso stabile;

D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: 3 superstiti: 9 punti

E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto fino a 30 punti per i figli e la moglie; punti 20 per i genitori e il fratello e la nipote.

Orbene, considerati gli elementi sopra individuati, appare equo liquidarsi, all'attualità,

- in favore della moglie [REDACTED] moglie convivente, di anni 48 alla data del decesso, una somma pari ad € 312.945,00 (punti 18 + 20 + 9 + 30 = 93 x € 3.365,00);

- in favore di [REDACTED] figlio convivente, di anni 12 alla data del decesso, una somma pari ad € 333.135,00 (punti 18 + 26 + 16 + 9 + 30 = 99 x € 3.365,00);
- in favore di [REDACTED] figlia convivente, di anni 15 alla data del decesso, una somma pari ad € 333.135,00 (punti 18 + 26 + 16 + 9 + 30 = 99 x € 3.365,00);
- in favore di [REDACTED] figlia convivente, di anni 18 alla data del decesso, una somma pari ad € 333.135,00 (punti 18 + 26 + 16 + 9 + 30 = 99 x € 3.365,00);
- in favore della madre [REDACTED] abitante nello stesso [REDACTED] abitato, di anni 78 alla data del decesso, una somma pari ad € 215.360,00 (punti 18 + 12 + 5 + 9 + 20 = 64 x € 3.365,00);
- in favore del padre [REDACTED] di anni 81 alla data del decesso del figlio, una somma pari ad € 201.900,00 (punti 18 + 8 + 5 + 9 + 20 = 60 x € 3.365,00);
- in favore [REDACTED] fratello abitante nello stesso [REDACTED] abitato, di anni 54 alla data del decesso, una somma pari ad € 102.284,00 (punti 18 + 18 + 5 + 9 + 20 = 70 x € 1.461,20).
- in favore di [REDACTED] nipote abitante nello stesso [REDACTED] abitato, di anni 17 alla data del decesso, una somma pari ad € 113.973,60 (punti 18 + 26 + 5 + 9 + 20 = 78 x € 1.461,20).

Va detto che in data 12.3.2020 (doc. 14) decedeva [REDACTED] (padre di [REDACTED], e che il risarcimento a lui dovuto va riconosciuto ai suoi eredi [REDACTED] per la quota di 1/3 in qualità di moglie, [REDACTED] per la quota di 1/3 in qualità di figlio, [REDACTED] Laura e Letizia, per le quote di 1/9 ciascuno per rappresentazione del premorto padre [REDACTED] (doc. 15); il risarcimento dovuto al padre defunto va ridotto di 1/2 considerato che, pur essendo massima la sofferenza di un padre per la perdita di un figlio, la sopravvivenza allo stesso per un tempo assai ridotto di soli due mesi definisce la necessità di parametrare il risarcimento al tempo limitato di sofferenza e rileva sotto l'aspetto dinamico-relazionale e sulle privazioni di vita "esterne" del familiare per un tempo minore; il risarcimento dovuto agli eredi di [REDACTED] Isidori va pertanto liquidato nel minor importo [REDACTED] essivo di € 100.950,00 (=201.900,00 x 1/2).

Su tali somme vanno calcolati gli interessi [REDACTED] nsativi nella misura dell'interesse legale, dalla data dell'illecito (16.01.2020) alla data di deposito della sentenza, sulla somma devalutata e di anno in anno rivalutata, oltre agli interessi legali sulla somma liquidata in moneta attuale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.

Per quanto riguarda l'ulteriore danno patrimoniale invocato dagli attori, si osserva quanto segue.

In adempimento dell'ordine di esibizione di questo giudice, su istanza di [REDACTED] l'INAIL ha fatto pervenire la documentazione recante le rendite e le liquidazioni erogate agli eredi (depositata da [REDACTED] con note del 13.02.26); è emerso così che l'INAIL abbia riconosciuto e costituito in favore del coniuge [REDACTED] del figlio [REDACTED] e inizialmente dei figli [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/65., una rendita dal valore capitale, calcolato alla data del 12.02.2025, ammontante ad € 481.399,53, con ratei di rendita sino ad oggi corrisposti pari ad € 163.148,36; l'Ente ha altresì provveduto alla corresponsione, nei confronti del coniuge, dell'assegno funerario per l'importo di € 10.000,00 e del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro a favore dei superstiti nella misura [REDACTED] essiva di € 15.500,00.

Perciò, in applicazione del principio di [REDACTED] nsatio lucri cum damno, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo riconosciuto ai superstiti dalla rendita INAIL.

Tuttavia, in ordine al danno patrimoniale da lucro cessante chiesto, si osserva che lo stesso non è stato adeguatamente provato nel suo ammontare e nel suo differenziale segnatamente dalla moglie e dai figli della vittima; di conseguenza, si deve ritenere che la voce di danno lamentata sia stata coperta dalla rendita ai superstiti costituita da INAIL, senza che null'altro debba essere loro liquidato.

16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014

e ss modifiche, secondo lo scaglione relativo al valore del *decisum* della controversia (da 1.000.000,00 a 2.000.000,00) sulla scorta dei valori tra medi e massimi della relativa tariffa, per la [] essità dell'istruttoria e il tecnicismo delle questioni trattate, senza aumento del [] nso per il numero di attori vittoriosi difesi, atteso che l'attività difensiva svolta in loro favore risulta essere sostanzialmente unitaria ed omogenea (cfr. atto di citazione e [] rse conclusionali), aumentato del 40% per il numero delle altre parti processuali coinvolte (4), e sono quantificate in € 60.000,00 per [] nsi, con riferimento alla fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale.

Le stesse vanno riconosciute per intero a favore delle parti attrici e a carico delle convenute [] e [] e per loro dalle [] gnie assicurative [] e []

Le spese di lite, nei rapporti interni tra [] e [] e delle loro [] gnie assicurative [] e [] vanno ripartire nella misura di 2/3 a carico di [] dunque di General Italia Spa, e di 1/3 a carico di [] dunque di [] per le ragioni di riparto delle responsabilità già illustrate.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle convenute [] e [] e per loro dalle [] gnie assicurative [] e [] in solido, mentre nei rapporti interni per 2/3 a carico di Cantina e 1/3 a carico di [] con refusione agli attori delle spese eventualmente anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del giudice dott.ssa Ersilia Carlucci, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o disattesa, così provvede:

1. Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara la corresponsabilità di [] datore di lavoro, nella misura di 2/3, e di [] costruttore del macchinario, nella misura di 1/3, nella causazione della morte di [] con esclusione di ogni concorso della vittima;
2. per l'effetto, condanna [] e [] in solido tra loro, e per loro [] e [] nei limiti della responsabilità effettiva di ciascun assicurato e secondo le condizioni e limiti di polizza, al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per perdita del rapporto parentale,
in favore della moglie [] € 312.945,00;
in favore di [] € 333.135,00;
in favore di [] € 333.135,00;
in favore di [] € 333.135,00;
in favore della madre [] € 215.360,00;
in favore del padre defunto [] e per esso dei suoi eredi [] per la quota di 1/3, [] per la quota di 1/3, [] Laura e Letizia, per le quote di 1/9 ciascuno, l'importo [] essivo di € 100.950,00;
in favore [] l'importo di € 102.284,00;
in favore di [] l'importo di € 113.973,60,
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
3. condanna [] e [] in solido, e per loro [] e [] nei limiti della responsabilità effettiva di ciascun assicurato e secondo le condizioni e limiti di

polizza, alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted]
liquidate in € 60.000,00 per [redacted] nsi professionali, in € 518,00 per spese di C.U., oltre ad
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario ex
art. 93 c.p.c.;

4. pone le spese di CTU liquidate all'Ing. [redacted] con separato decreto in via definitiva
a carico dei convenuti [redacted] e [redacted]
[redacted] in solido, e per loro di [redacted] e [redacted]

Così deciso in Reggio Emilia, il 24 luglio 2026

Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci